



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

**SEZIONE IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI  
CITTADINI DELL'U.E.**

\*\*\* \*\* \*\*\*

ORDINANZA EX ART. 669 *DUODECIES* C.P.C.

Il Tribunale, in composizione collegiale composto dai magistrati

Mariarosa Pipponzi Presidente

Claudia Gheri Giudice

Andrea Marchesi Giudice relatore

sciogliendo la riserva assunta all'esito della camera di consiglio del 9/5/2023,

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento ex art. 669 *duodecies* c.p.c. iscritto al n. **13648-2/2022** R.G. promosso da

nato il 2/3/1991 in Nigeria

(Edo State), rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Proserpi, del Foro di Perugia,

-RICORRENTE-

contro

**QUESTURA DI PERUGIA - MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,

-RESISTENTE CONTUMACE-

\*\*\* \*\* \*\*\*

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

**Rilevato:**

che con ricorso ai sensi dell'art. 669 *duodecies* c.p.c. proposto in data 23/3/2023, parte ricorrente ha dedotto:

- di essere presente sul territorio nazionale a far data dal 18/11/2016;

- che, con provvedimento in data 29/6/2018, la Commissione Territoriale di Brescia – Sezione di Bergamo ha respinto la prima domanda di protezione internazionale ritenendo non credibile quanto narrato del richiedente, valutazione confermata anche in sede giurisdizionale;

- che, in data 30/9/2022, l'istante ha presentato domanda reiterata producendo copia del certificato di morte della fidanzata, deceduta in data 4/8/2016;



che, cionondimeno, con provvedimento notificato in data 9/11/2022 la Commissione Territoriale, senza procedere ad una nuova audizione del richiedente, ha dichiarato inammissibile la domanda reiterata ritenendo comunque insufficiente la documentazione prodotta per sanare l'incoerenza e la contraddittorietà del racconto;

- che avverso tale statuizione ha proposto tempestivo ricorso il sig. chiedendo disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso;

- che, con provvedimento in data 28/11/2022 il Tribunale, ritenuta la sussistenza del "*rischio che il ricorrente venga rimpatriato*", ha sospeso l'efficacia esecutiva del decreto impugnato;

- che, essendogli *medio tempore* stata ritirata la ricevuta del permesso di soggiorno per richiedente asilo, con istanza in data 2/3/2023 l'asilante ha chiesto alla Questura territorialmente competente il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio onde poter permanere sul territorio nazionale in attesa dell'esito del giudizio (all. 5-6);

- che, nonostante le sollecitazioni, detta richiesta è rimasta inevasa impedendo così al ricorrente di svolgere regolare attività lavorativa e portare così a termine l'intrapreso percorso di integrazione necessario al fine di ottenere il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998;

- che, stante il silenzio dell'Amministrazione, in data 23/3/2023 il richiedente ha presentato ricorso ex art. 669 *duodecies* c.p.c. al fine di ottenere la determinazione delle modalità di attuazione della sospensiva concessa in data 28/11/2022, chiedendo, per l'effetto, la condanna della Questura al rilascio di un idoneo titolo di soggiorno, ovvero al ripristino dello *status quo ante* attraverso la restituzione della ricevuta di presentazione della domanda di protezione internazionale.

- Con decreto dell'11/4/2023, il Tribunale ha fissato l'udienza di trattazione per il giorno 9/5/2023, assegnando termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione all'Amministrazione resistente, la quale, nonostante la regolarità della notifica eseguita via p.e.c. in data 13/4/2023, non ha inteso costituirsi in giudizio;

- con note scritte depositate il 7/5/2023, parte ricorrente ha dato conto del perdurante silenzio della Questura i cui canali di comunicazione risultano, peraltro, allo stato non raggiungibili, sicché ha insistito per l'accoglimento del ricorso con l'adozione dei conseguenti provvedimenti;

- all'esito dell'udienza cartolare del 9/5/2023, constatata la contumacia dell'Amministrazione, la causa è stata assunta in decisione.

### **Ritenuto:**

che sussiste, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 3, D.L. 13/2017, conv. in L. 46/2017, e 669 *duodecies* c.p.c., la giurisdizione del Tribunale in quanto trattasi di dare attuazione ad un provvedimento reso dalla medesima autorità giudiziaria;

che, come noto, la mera proposizione del ricorso avverso il decreto di inammissibilità adottato dalla Commissione territoriale a seguito di domanda reiterata di protezione internazionale, non



comporta automaticamente la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, come previsto in via generale dal terzo comma dell'art. 35 *bis* D.Lgs. 25/2008, sicché la sospensiva può essere concessa, ricorrendo “*gravi e circostanziate ragioni*”, ai sensi del quarto comma della medesima disposizione;

che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 142/2015: “*al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 35 bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25*”;

che, il richiamo effettuato dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 142/2015, al comma 4 dell'art. 35 *bis*, D.Lgs. 25/2008, è testuale e non lascia spazio a interpretazioni diverse da quella letterale, sicché, in presenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato adottato ai sensi della disposizione da ultimo citata (i.e. art. 35 *bis*, comma 4, D.Lgs. 25/2008), l'Amministrazione è tenuta al rilascio di un titolo di soggiorno ai fini della regolare permanenza del ricorrente sul territorio nazionale per in tempo necessario allo scrutinio della domanda (“*al richiedente è rilasciato*”);

che, pertanto, in caso di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (anche nelle ipotesi di cui al quarto comma del citato art. 35 *bis*), si configura in capo all'Amministrazione un generale dovere di dare attuazione alla sospensiva attraverso il rilascio di un titolo di soggiorno legittimante la permanenza del richiedente in Italia;

che, a fronte di tale specifico e ben individuato obbligo di *facere*, non residua in capo alla pubblica amministrazione resistente alcun margine di discrezionalità, trattandosi di attività interamente vincolata (“*al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo [...] per il tempo in cui è autorizzato a permanere sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 35 bis, commi 3 e 4, D.Lgs. 25/2008*” - cfr. art. 4, comma 1, D.Lgs. 142/2015), sicché, una volta concessa la sospensiva ai sensi, indifferentemente, dei commi 3 e 4 dell'art. 35 *bis* D.Lgs. 25/2008, la Questura è tenuta *sic et simpliciter* al rilascio dell'invocato titolo di soggiorno, in ipotesi anche in assenza di una formale richiesta da parte del soggetto interessato;

che trattandosi, in definitiva, di dare attuazione a “*misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare*” il rimedio per fare fronte, come appunto avvenuto nel caso di specie, ad eventuali inerzie e/o ritardi da parte dell'Amministrazione convenuta è quello tipico di cui all'art. 669 *duodecies* c.p.c.;

che, pertanto, non residuando margini di discrezionalità in capo all'Amministrazione convenuta, la quale neppure ha inteso partecipare al giudizio, il ricorso va accolto con conseguente ordine al Questore territorialmente competente in ragione del luogo di residenza del richiedente asilo (i.e. Perugia) di provvedere all'immediato rilascio del titolo di soggiorno legittimante la permanenza del ricorrente sul territorio nazionale;

che la tesi secondo cui questi potrebbe accontentarsi della «garanzia» della non espellibilità (cfr. pag. 4) non è sostenibile in quanto ciò finirebbe per configurare “*un tertium genus tra permanenza regolare e permanenza irregolare dello straniero sul territorio dello Stato. Ci*



...avrebbero ovvero persone irregolari, ma inespellibili. Ciò contrasta non solo con l'art. 28 del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, ma con la ratio e l'organicità del sistema normativo in tema di immigrazione. Lo status della persona può essere solo uno [...] e qualora la persona non possa essere espulsa avendo i requisiti per la permanenza sul territorio nazionale, va rilasciato il permesso di soggiorno per i diversi motivi previsti dalla legge" (cfr. Corte d'Appello Brescia, 21/1/2019, n. 104);

che, infine, quanto alle spese della presente fase nulla deve essere disposto non configurandosi un fenomeno di soccombenza in senso tecnico;

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così dispone:

**accoglie** il ricorso ex art. 669 *duodecies* c.p.c. proposto da

, e, per l'effetto, ordina alla Questura di Perugia, in persona del Questore *protempore*, di rilasciare senza dilazione alcuna un titolo di soggiorno che consenta al ricorrente di permanere sul territorio nazionale;

**nulla** sulle spese.

Si comunichi.

Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 9/5/2023.

Il Giudice rel.

Andrea Marchesi

La Presidente

Mariarosa Pipponzi

